

N.°

QUESITO

RISPOSTA

1	<p>Con riferimento al requisito di fatturato globale di cui all'art. 10.2.1 del disciplinare di gara, si chiede di poter valutare - per il possesso del requisito di capacità economico - finanziaria- l'importo posto a base di gara di cui all'art. 7.1 ovvero di poter escludere le Opzioni di cui all'art. 7.2, configurandosi dette Opzioni come interventi di complessità analoga ancorché di livello progettuale diverso. Ciò in quanto il fine del legislatore nell'identificazione dei requisiti economico-finanziari parrebbe quello di consentire alle Stazioni Appaltanti di selezionare soggetti idonei a sviluppare il servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (principi di libera concorrenza), nonché dall'art. 51 del medesimo decreto.</p>	<p>No, si conferma quanto indicato all'art. 10.2.1 del disciplinare di gara. L'art. 35 co. 4 D. Lgs. 50/2016 stabilisce che "il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara". Il principio della libera concorrenza di cui all'art. 30 co. 1 D. Lgs. 50/2016 è rispettato nel momento in cui che tutti gli operatori possono partecipare e, se non in possesso dei requisiti, associarsi in RTI. Il richiamo all'art. 51 del D.lgs 50/2016 non è pertinente, in quanto relativo ai lotti funzionali, che devono tutti essere aggiudicati ed eseguiti.</p>
2	<p>Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 10.2.2 del disciplinare di gara, si chiede di poter valutare - per il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale - gli importi riportati in tabella 1 a pag. 9 con riferimento all'importo maggiore degli interventi da verificare (Linea 2.2, Linea 4.2a, Linea 4.2b), trattandosi di interventi distinti che differiscono da un unico intervento con complessità elevata come quello riportato nella tabella di cui all'art. 10.2.2. Ciò in quanto il fine del legislatore nell'identificazione dei requisiti tecnico-professionali parrebbe quello di consentire alle Stazioni Appaltanti di selezionare soggetti in grado di svolgere il servizio garantendo il rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (principi di libera concorrenza), nonché dall'art. 51 del medesimo decreto.</p>	<p>Come previsto dall'art. 35 co. 4 D. Lgs. 50/2016 e riportato nella risposta al quesito sub 1), il valore da prendere come riferimento è quello che tiene conto dell'importo massimo stimato, che comprende anche le eventuali opzioni. Pertanto gli importi di riferimento per il calcolo del requisito minimo richiesto devono essere quelli relativi a tutte le linee oggetto dell'attività di verifica e comprendere anche quelli relativi alle opzioni, come riportati dalla tabella di cui all'art. 10.2.2 del Disciplinare di gara. Si segnala peraltro che la SA ha optato per il valore minimo esigibile a norma dell'art. 2,3 lett. b) parte VII delle Linee Guida Anac n. 1 su "Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura", a mente del quale " In ordine ai requisiti per l'accesso alla gara i bandi potranno prevedere almeno i seguenti requisiti: (...) b. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. (...).</p>
3	<p>Si chiede la cortesia di valutare quanto riportato a pag. 28 art. 17.2 del disciplinare di gara: "non saranno oggetto di valutazione i servizi che il concorrente abbia presentato come requisito di partecipazione alla gara di cui all'art. 10 del disciplinare", con l'obiettivo di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (principi di libera concorrenza), nonché dall'art. 51 del medesimo decreto.</p>	<p>Si conferma che l'art. 17.2 del Disciplinare di gara non consente la valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'aggiudicazione, di servizi che il concorrente abbia presentato come requisito di partecipazione alla gara. Questo in linea con il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta sviluppato dalla giurisprudenza comunitaria e recepito da quella nazionale, proprio a tutela della libertà di concorrenza. Il divieto nasce infatti dalla necessità di operare un'adeguata separazione tra fase di selezione dell'offerente, basata su criteri di idoneità, e fase di selezione dell'offerta, fondata su criteri di aggiudicazione.</p>
4	<p>Si chiede la cortesia di valutare se i requisiti di capacità tecnica e professionale possano esser soddisfatti - in caso di RTI - cumulativamente dai soggetti facenti parte del RTI, in analogia a gare recenti e omologhe sia per importo lavori che per identificazione dell'opera. Ciò con l'obiettivo di garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti alla gara.</p>	<p>Si conferma quanto riportato nella sez. "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE all'interno dell'art. 10.2.2 del Disciplinare di Gara in linea con quanto disciplinato dal Bando tipo Anac.</p>

N.°

QUESITO

RISPOSTA

5	<p>Si chiede conferma che, con riferimento al secondo capoverso di pag. 17 del Disciplinare di gara "Per le ID Opere IB.08.....categoria IV/c", si debba intendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 servizi di importo relativo alla cat. IV/c (o di complessità superiore, es. IV/b) ciascuno superiore alla somma degli importi della categoria IV/c di cui al par. 10.2.2 (quindi ciascuno dei due superiore ad € 28.391.940,08 (€ 2.252.656,13 + € 9.313.498,93 + 5.576.063,74 + 11.249.721,28), pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare);</li> <li>- in alternativa, da 3 fino a un max di 8 servizi per un importo complessivo relativo alla cat. IV/c (o di complessità superiore, es. IV/b) superiore al doppio della somma degli importi della categoria IV/c di cui al par. 10.2.2 (quindi la somma dei 3 o più servizi (max 8) complessivamente superiore ad € 28.391.940,08x2= € 56.783.880,16, pari al 50%x2=100% di quello oggetto dell'appalto da affidare)</li> </ul>	<p>Richiamato quanto previsto nel disciplinare di gara al paragrafo 10.2.2, in merito all'"Avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso", si precisa che qualora il concorrente sia in possesso di due contratti con categoria IV/c (o complessità superiore), gli stessi dovranno essere ciascuno di importo pari ad almeno € 28.391.940,00 (somma delle categorie IV/c) . Qualora invece il concorrente fosse in possesso di un numero superiore a due contratti e fino ad un massimo di 8, il valore complessivo dovrà essere pari ad almeno € 56.783.880,00 (cioè € 28.391.940,00x2).</p>
6	<p>Con riferimento ai sub - criteri 2 e 3, si chiede di precisare in quale documento (n.facciate, formato, carattere, dimensione, ecc) deve essere presentata la scelta del concorrente e se detti documenti devono costituire un fascicolo distinto rispetto alla restante documentazione tecnica prevista dal disciplinare di gara</p>	<p>Gli elementi di valutazione "Numero di revisioni progettuali verificate" (criterio 2) e "Riunioni di approfondimento" (criterio 3) non richiedono l'articolazione in una relazione. Per la loro valorizzazione è sufficiente l'indicazione di un valore numerico, esprimibile in una dichiarazione da inserire nella busta dell'Offerta Tecnica.</p>
7	<p>Per i sub-criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 non viene precisato in quale documento (n.facciate, formato, carattere, dimensione, ecc) deve essere presentata la scelta del concorrente; si chiede un chiarimento di tale disposizione in riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla documentazione (n.facciate, formato, carattere, dimensione, ecc) che deve essere presentata per esprimere la scelta del concorrente e se detti documenti devono costituire un unico fascicolo "migliorie" distinto rispetto alla restante documentazione tecnica prevista dal disciplinare di gara;</li> <li>- all'opportunità di prevedere, in detta documentazione, contenuti metodologici e risorse utilizzate per lo svolgimento delle prestazioni, per supportare la documentazione idonea a dimostrare la congruità dell'offerta come richiesto all'art. 21 del disciplinare di gara</li> </ul>	<p>I 4 sub criteri in cui è articolato l'elemento di valutazione "Migliorie" (criterio 4) non richiedono l'articolazione in una relazione. Per la loro valorizzazione è sufficiente la manifestazione di impegno ad eseguire le attività, esprimibile in una dichiarazione da inserire nella busta dell'Offerta Tecnica.</p> <p>L'oggetto e il risultato atteso dell'attività sono già previsti ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'art. 17 del Disciplinare di gara.</p> <p>Si prega di tenere in considerazione quanto rimarcato nel Disciplinare di gara per ogni criterio, ovvero che nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi inerenti aspetti economici.</p>
8	<p>Con riferimento ai giustificativi del prezzo offerto di cui all'art. 21.1 ultimo capoverso, si chiede cortesemente di specificare se gli stessi dovranno essere inseriti in busta chiusa sigillata all'interno della Busta C.</p>	<p>I giustificativi del prezzo offerto devono essere inseriti solo e soltanto all'interno della Busta C e non in altre parti della documentazione, ma non necessariamente in una busta sigillata. Ciò che deve risultare perfettamente sigillato è la Busta C nel suo complesso.</p>